

# Riflessioni tecnico-giuridiche sul rinnovo di conformità antincendio: **audit intermedi per preparare l'asseverazione**

Giovanni Scudier, *Studio legale Casella e Scudier – Padova*

Guido Cassella, *Esse Ti Esse Ingegneria – Padova, Coordinatore GdL Antincendio FOIV\**

## L'abstract

Il "rinnovo periodico" di conformità antincendio richiede attestazioni ed asseverazioni che per forma, contenuto e tempistiche presentano numerosi punti delicati, sia per il titolare dell'attività, sia per il professionista antincendio.

Questo è tanto più vero, quanto più l'incessante avanzare dell'innovazione tecnologica comporta per le attività continui adeguamenti di struttura, organizzazione, processi produttivi, con i quali il "rinnovo periodico" deve fare i conti.

L'articolo, muovendo dall'analisi dei profili giuridici del rinnovo e dell'asseverazione, si propone di tracciarne i confini, di evidenziare i vantaggi di una programmazione delle attività e di sottolineare l'impatto positivo di una corretta gestione nel tempo della sicurezza antincendio.

Il monitoraggio dell'attività, ad esempio tramite appositi audit intermedi del professionista antincendio, potrebbe consentire di rilevare tempestivamente situazioni di criticità e di risolverle in maniera più efficace e meno costosa che non dovendo intervenire a ridosso della scadenza in un contesto di urgenza, e garantirebbe altresì la continuità della sicurezza antincendio.

## PAROLE CHIAVE



#conformità antincendio

#rinnovo periodico

#audit

#asseverazione

#titolare attività

#professionista antincendio

#scia antincendio



Come noto, il D.P.R. 151/2011 prevede per le attività soggette alla disciplina di prevenzione incendi un obbligo periodico di “Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio”, finalizzato a confermare che, nel corso del tempo, non sono intervenute variazioni nelle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto risultante nella SCIA antincendio.

È pure noto che il soggetto tenuto all’adempimento è il titolare dell’attività, il quale deve inviare al Comando dei Vigili del fuoco la Dichiarazione (il Modello PIN 3) con cui attesta che non ci sono state variazioni; questa deve essere accompagnata da una

Asseverazione tecnica (il Modello PIN 3.1), che invece è rilasciata da un professionista antincendio abilitato, il quale dichiara l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva e dei prodotti e sistemi di protezione passiva.

Il titolare deve attestare che non ci sono variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, ma anche di avere adempiuto, nel periodo intercorso, ai molteplici obblighi (menzionati nel Modello PIN 3) ➤

\* Gli autori ringraziano gli Ingegneri Andrea Bosco e Marco Di Felice per il loro contributo allo scritto, che è anche il frutto di alcune discussioni svolte nel corso dell’anno 2025 all’interno del Gruppo di Lavoro Antincendio e Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Padova



che fanno capo a chi gestisce una attività soggetta a prevenzione incendi:

- ▶ gli obblighi gestionali e il rispetto di divieti e prescrizioni;
- ▶ gli obblighi di mantenimento in efficienza;
- ▶ gli obblighi di controllo e verifica;
- ▶ la manutenzione.

Accanto a questi obblighi di dichiarazione che fanno capo al titolare, l'art. 5 del D.M. 7/8/2012 prevede una asseverazione tecnica comprovante che sono garantiti "i requisiti di efficienza e funzionalità per gli impianti di protezione attiva e/o i prodotti e sistemi per la protezione passiva".

In ragione della peculiare natura tecnica e specialistica di questa asseverazione, essa non compete al titolare, ma ad un professionista; a differenza della SCIA antincendio, in sede di rinnovo periodico non intervengono con le loro dichiarazioni altri soggetti qualificati come, ad esempio, l'installatore, e per questo la asseverazione è riservata non ad ogni tecnico abilitato (come è invece appunto per la SCIA di inizio attività, Mod. PIN 2.1), bensì ad un professionista antincendio.

**Forma e contenuti della asseverazione da un lato, e tempistiche di rilascio dall'altro, nascondono dietro ad una apparente linearità numerosi punti che rendono la pratica di "rinnovo periodico" particolarmente delicata, sia per il titolare sia per il professionista antincendio.**

Questo è tanto più vero, quanto più rapidamente avanza l'innovazione tecnologica, sottoponendo le attività a necessari e continui adeguamenti di struttura, organizzazione, processi produttivi.

In queste brevi note ci proponiamo di tracciare una sintetica panoramica dei punti sensibili, dalla qua-

le emergono almeno tre considerazioni di rilevanza anche operativa.

La prima considerazione riguarda il profilo temporale: il rinnovo periodico di conformità antincendio è un adempimento periodico che richiede **programmazione**, in quanto un assolvimento istantaneo a ridosso della scadenza potrebbe rivelarsi impraticabile. L'approfondimento della disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto del termine di rinnovo fornisce, al riguardo, elementi utili per individuare quali sono le opzioni possibili per la gestione di una eventuale mancata programmazione. La seconda considerazione riguarda l'asseverazione ed il suo contenuto, che è delineato nel Modello

PIN 3-1 all'interno di un **perimetro** molto specifico, di cui vanno sempre tenuti ben presenti i confini per evitare improprie estensioni di responsabilità. Individuare questi confini, quali derivano dalla interpretazione del disposto normativo, è operazione preliminare fondamentale per definire l'oggetto della prestazione dell'asseveratore ai fini del rinnovo; tenendo conto altresì che contano moltissimo sia la formulazione dell'incarico, sia le modalità con le

quali si muove il professionista antincendio nell'esecuzione di esso.

La terza considerazione riguarda la gestione della sicurezza antincendio nel quinquennio, e muove dalla constatazione che l'attestazione di rinnovo periodico rappresenta, a conclusione di un **percorso** antincendio nel tempo (i cinque o i dieci anni del rinnovo), una certificazione della correttezza del percorso.

Le modalità con cui questo percorso viene gestito nel tempo dal titolare dell'attività producono un impatto profondo sulla fattibilità ed efficacia del rinnovo, e quindi sul futuro dell'attività stessa, ma anche sull'assunzione di responsabilità del

«Il coinvolgimento immediato del professionista antincendio non è un costo burocratico, ma un'assicurazione sulla fattibilità dell'opera»

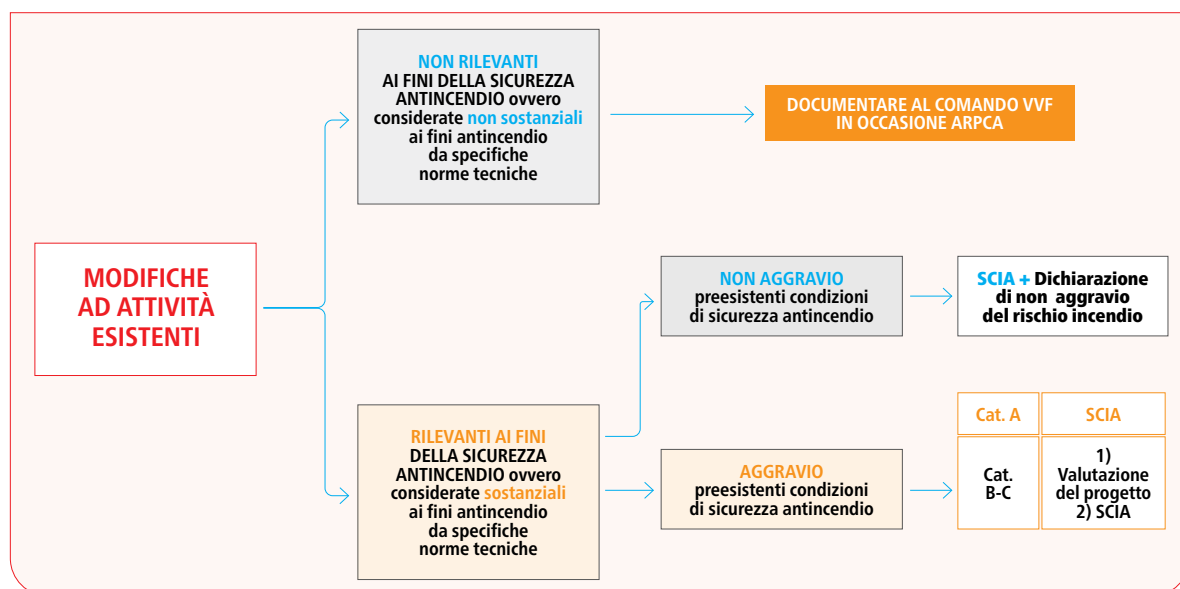


Figura 1 | Modifiche ad attività esistenti

titolare che attesta e del professionista antincendio che assevera.

Ne deriva una riflessione su quanto sia opportuno, e quanto forse dovrebbe diventare addirittura necessario, per le attività soggette a prevenzione incendi, quando vi sono procedimenti edilizi per interventi sull'attività soggetta, un coinvolgimento immediato del professionista antincendio, che verifichi già da subito l'impatto antincendio di quegli interventi al fine di definire l'iter autorizzativo (che potrebbe risolversi con l'istanza di rinnovo di conformità antincendio con allegata documentazione integrativa oppure con una SCIA Antincendio di non aggravio del rischio o per interventi rilevanti e sostanziali con aggravio del rischio incendio, in nuova pratica di valutazione progetto e/o SCIA Antincendio per attività in categoria B/C o in una nuova SCIA Antincendio per attività in categoria A); ma non è meno importante che, anche in assenza di interventi edilizi, il percorso dell'attività nel tempo sia accompagnato da una azione di monitoraggio e di auditing specialistico, di cui l'attestato di rinnovo periodico rappresenterebbe un approdo naturale, programmato e consapevole.

## Rinnovo tempestivo e rinnovo tardivo: la necessità di una programmazione

Come noto, l'attestazione di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del quinquennio (o decennio) di validità (D.P.R. 151/2011, art. 5, comma 2).

L'omessa presentazione della attestazione di rinnovo, al pari della omessa presentazione di SCIA al verificarsi delle condizioni previste, è una contravvenzione punita (D.Lgs. 139/2006, art. 20) con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, cui può aggiungersi da parte del Prefetto la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo; naturalmente nei casi di evento, in cui cioè si verifichi incendio ed in cui si abbiano danni a persone o cose, la violazione dell'obbligo può assumere ben altra rilevanza, in particolare ai fini della responsabilità per il reato di volta in volta configurabile (incendio, omicidio colposo, lesioni colpose).

A fronte di questo quadro sanzionatorio, una fattispecie che suscita particolare attenzione, anche nella prospettiva del professionista antin- ➤

condio, è quella del **rinnovo tardivo**: se la richiesta di rinnovo viene presentata con i contenuti ed alle condizioni prescritte, ma successivamente alla scadenza del termine quinquennale (o decennale), l'art. 20 si applica oppure no?

La giurisprudenza che si è occupata della questione ha precisato, innanzitutto, che la norma integra un reato di pericolo presunto, per cui, una volta che i VV.F. in sede di ispezione accertano che il termine è scaduto e non è stata presentata la attestazione di rinnovo, il reato è da ritenersi consumato ed è influente che le condizioni di sicurezza antincendio siano rimaste immutate.<sup>1</sup>

La giurisprudenza ha altresì precisato che la finalità dell'obbligo è quella di garantire la continuità nel tempo della sicurezza antincendio, con l'ulteriore sottolineatura, che l'obbligo di rinnovo non ha solo scopo certificativo, ma anche la funzione di attivazione delle procedure di controllo<sup>2</sup>.

Dati tali presupposti, l'osservanza del termine di scadenza non costituisce una questione puramente formale e deve essere presa in considerazione con la massima attenzione.

L'esperienza pratica, a questo riguardo, insegna che l'esistenza di una scadenza a data fissa, il cui superamento integra la contravvenzione, più di qualche volta pone il titolare dell'attività – ma altrettanto il professionista asseveratore – di fronte ad una scelta a dir poco problematica. Non è raro, infatti, che il professionista incaricato accerti, in fase di sopralluogo, che la situazione dei luoghi presenta modifiche rispetto a quanto risultante nella SCIA antincendio (che costituisce il parametro di riferimento per l'attestazione di conformità periodica): potrebbe trattarsi di un sopravvenuto deficit di efficienza degli impianti di protezione attiva o di un decadimento dei sistemi di protezione passiva, per stare a ciò che specificamente il professionista antincendio deve asseverare; ma potrebbe trattarsi anche di modifiche di altra e ben maggiore portata, a rigore estranee alla asseverazione, riguardanti direttamente l'immobile o gli impianti produttivi; potrebbero ad esempio essere stati attuati, nel periodo intermedio, interventi tali da configurare quelle modifiche rilevanti con aggravio che richiedono (meglio, avrebbero richiesto al momento della loro esecuzione) l'avvio di un nuovo specifico iter autorizzativo (nuova SCIA, nuova valutazione progetto) nonché la necessaria esecuzione di interventi di adeguamento.<sup>3</sup>

**Gestione delle criticità e tempi tecnici nella certificazione antincendio**

La programmazione della "pratica di rinnovo", in questi casi, assume importanza decisiva: se i tempi a disposizione prima della scadenza non sono infatti sufficienti agli interventi, il titolare dell'attività, in attesa che i lavori siano completati, non può presentare l'attestazione di rinnovo, che sarebbe non veritiera; se invece attende i lavori, presenterà un rinnovo veritiero, ma necessariamente tardivo. Va da sé che il tema coinvolge il titolare dell'attività, cui spetta attestare che i luoghi non sono stati modificati e che tutti gli obblighi *medio tempo*- ➤

1. V. Cass. Pen., Sez. III, 24 gennaio 2017, n. 3403, in una fattispecie in cui il titolare dell'attività evidenziava l'assenza di mutamenti del preesistente assetto dell'azienda (gli stessi Vigili del fuoco che avevano contestato la tardività avevano potuto constatare l'assoluta regolarità dell'impianto antincendio e la sua immutata consistenza) e, richiamando il principio di offensività, affermava che l'inadempimento, relativo alla sola tardività del rinnovo, doveva essere circoscritto alla mera sfera amministrativa. La Corte espressamente specifica che "la circostanza che l'imputato abbia chiesto e ottenuto tardivamente il rinnovo dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco non elimina la sussistenza dell'inadempimento al momento della contestazione" e che "la condotta incriminata dalla contravvenzione in esame, configurante un reato di pericolo presunto, si perfeziona con la mancanza, per effetto di omessa richiesta, di certificazione antincendio in corso di validità".

2. Secondo Cass. Pen., Sez. III, 30 marzo 2022, n. 11602, l'art. 20 "sanziona chi, in qualità di titolare non abbia in alcun modo attivato le correlate procedure di controllo ai fini antincendio normativamente previste".

3. V. Cass. Pen., Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 7774, in una fattispecie in cui era stata accertata la presenza di oli lubrificanti per un totale di 122,82 Kg a fronte di un certificato di prevenzione incendi per un quantitativo massimo di 100 Kg: "Non può, invero, essere revocato in dubbio che l'ampliamento richiedeva il rilascio di nuovo certificato di prevenzione, essendo quello in possesso del ricorrente relativo ad un deposito con "capacità" inferiore (presso il distributore poteva essere detenuto un quantitativo di Kg. 100 di oli lubrificanti). In presenza di un quantitativo maggiore di prodotti infiammabili, era necessario verificare nuovamente i fattori di rischio in relazione all'ubicazione ed alle caratteristiche dei locali di deposito."

P

re sono stati adempiuti; ma coinvolge altrettanto il professionista antincendio, cui la normativa richiede di asseverare la funzionalità e l'efficienza degli impianti, adempimento non attuabile in una situazione di palese non conformità.

Ricordato che, secondo la giurisprudenza, se la scadenza del termine viene accertata dai VV.F. nella loro attività di controllo, il reato è da intendersi consumato, può dirsi lo stesso se la domanda di rinnovo viene presentata in ritardo, ma prima e senza che la violazione sia stata accertata dalla polizia giudiziaria?

Sul tema, da tempo dibattuto, è recentemente ritornata la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica n. 1640 dell'1 febbraio 2024: *"Si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi secondo cui la fattispecie penalmente rilevante [Art. 20] deve considerarsi solo quella relativa alla omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo previo accertamento di polizia giudiziaria, mentre secondo questo orientamento non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione"*.

La Circolare non contiene una risposta alla questione, ma invita gli Uffici periferici destinatari della Circolare a verificare quale sia la posizione della Procura della Repubblica territorialmente competente rispetto all'orientamento interpretativo ricordato nella Circolare medesima.

Tornando allo scenario sopra disegnato, quando è prossima la scadenza del rinnovo di un'attività modificata nel quinquennio e di fatto non asseverabile, l'applicazione della tesi secondo cui l'art. 20 sanziona l'omessa presentazione, ma non la tardiva presentazione, offrirebbe al titolare la possibilità di rimediare alla situazione eseguendo gli interventi e poi presentando una domanda di rinnovo regolare, ma in ritardo.

Naturalmente, si tratterebbe di uno scenario co-

munque critico per il titolare, sia perché costretto ad eseguire gli interventi di rimedio in tempi serrati al fine di ridurre il più possibile il ritardo, sia perché un accertamento dei Vigili del fuoco nel frattempo sarebbe sempre possibile, e in tal caso il reato sarebbe consumato.

Se invece la tesi meno rigorosa non fosse praticabile e il superamento del termine fosse considerato comunque come fonte di responsabilità penale, il titolare si troverebbe di fronte ad una alternativa assai scomoda: dovrebbe scegliere tra una presentazione tardiva, previa regolarizzazione dell'attività, ed una presentazione tempestiva, ma che avrebbe per oggetto una attestazione nonché una asseverazione non veritiere.

Vero è che la presentazione tempestiva, ma non veritiere, in realtà non è una vera alternativa, né per il titolare, né tantomeno per il professionista antincendio: sono infatti inaccettabili le conseguenze di una attestazione e di una asseverazione non veritiere, sia per gli effetti sulla prosecuzione dell'attività, sia per i profili penali legati ai reati di falso, sia per l'impatto ai fini civilistici, contrattuali, amministrativi.

Una chiara conclusione ne deriva: il rinnovo periodico non è un mero adempimento burocratico, ma un momento di verifica e di certificazione con importanti attività di natura tecnica. Queste richiedono, già per l'esecuzione dell'accertamento tecnico in sé, tempi adeguati; ma possono inoltre far emergere anche la necessità di interventi di rimedio e regolarizzazione, incompatibili con il rispetto del termine di scadenza del rinnovo.

È quindi indispensabile che il titolare dell'attività compia una **adeguata programmazione**, al fine di coinvolgere il professionista antincendio in tempi compatibili sia con le esigenze della verifica, sia con le eventuali evenienze di criticità inattese (che saranno tanto più probabili quanto minore sarà stata l'attenzione e la sensibilità ai temi antincendio durante il periodo intermedio).

## L'asseverazione: cosa certificare?

Il Professionista Antincendio deve asseverare efficienza e funzionalità di elementi ben individuati e cioè, secondo la formula che chiude il Modello PIN 3.1, gli impianti finalizzati alla protezione attiva e/o i prodotti e sistemi per la protezione passiva "sopra specificati".

È lo stesso testo del Modello a dirci che l'asseverazione ha un confine definito ed un perimetro limitato rispetto al complesso dell'attività oggetto di rinnovo, cui quegli impianti, prodotti e sistemi afferiscono. Questo confine, che a prima lettura sembra netto, in realtà va decifrato con cura; prima di farlo però, per comprendere al meglio l'importanza che ha questo confine per l'asseveratore, occorre ricordare cosa significa per l'ordinamento "asseverare" e qual è la portata giuridica di un tale atto.

Come sancito dalla giurisprudenza in altre fattispecie riguardanti atti del professionista aventi contenuto certificativo, si tratta di un documento "destinato a fornire all'Amministrazione una corretta informazione su circostanze di fatto, con asseverazione di veridicità dei fatti dichiarati"; la logica è quella dell'autocertificazione "e dell'istituzionalizzato coinvolgimento del privato nell'azione amministrativa e nel processo di formazione della volontà della p.a."<sup>4</sup> Non pareri, non consulenze: le asseverazioni/attestazioni di professionisti abilitati "si inseriscono nella sequenza procedimentale...spostando sul soggetto tecnicamente attrezzato le responsabilità che scaturiscono dalla comunicazione di dati ed infor- ➤

4. Cass. Pen., sez. V, 11.5.2012 n. 39513, in una fattispecie riguardante un attestato di regolare esecuzione delle opere rilasciato da un direttore dei lavori.



mazioni non corrispondenti al vero” e configurando un vero e proprio “meccanismo di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato”<sup>5</sup>, cui si ricollega uno specifico presidio sanzionatorio.

La qualifica di “soggetto tecnicamente attrezzato” è ciò che contraddistingue il Professionista Antincendio allorché assevera; questa qualifica, che concretizza la differenza di posizione del Professionista Antincendio rispetto al titolare dell’attività, è alla base della scelta normativa di assegnargli la funzione certificativa del Modello PIN 3.1, che comprende non soltanto la veridicità del “sostrato fattuale”<sup>6</sup>, ma anche gli “enunciati valutativi, basati su un apprezzamento discrezionale di natura tecnica”<sup>7</sup>.

**Ma qual è dunque il perimetro entro il quale si muove l’asseveratore?**

**In particolare, qual è il sostrato fattuale che deve descrivere e che deve essere oggetto delle sue valutazioni tecniche?**

La risposta a nostro avviso non può che essere ricercata nel contenuto descritto nel Modello PIN 3.1: quello è l’oggetto dell’incarico dell’asseveratore; quindi, è al Modello che si deve guardare, a nostro avviso, per dare il perimetro, all’interno del quale l’asseveratore ricerca e valuta.

Il sostrato fattuale (da descrivere e poi valutare) è quindi rappresentato (i) dagli impianti di protezione attiva e (ii) dai prodotti e sistemi di protezione passiva, così come specificamente indicati nello stesso Modello PIN 3.1 con un grado di specifico dettaglio che appare particolarmente significativo ai fini della risposta alla domanda.

All’interno di questo perimetro si compie dunque il

5 In questo senso si veda, sul sistema delle asseverazioni in generale, la “Relazione su novità normativa” n. 31/22 della Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo, avente ad oggetto l’art. 28-bis del D.L. n. 4/2022 in materia di misure di sostegno e lotta alle frodi.

6 Dove può assumere rilievo, ai fini del falso, “anche il contegno omissivo dell’asseveratore”: Relazione n. 31/22, p. 15.

7 Per i quali si può configurare il falso quando “la attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, che il dichiarante contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata giustificazione”: v. ancora Relazione n. 31/22, p. 15.



giudizio di “efficienza” e di “funzionalità”: di quegli impianti, prodotti e sistemi l’asseveratore è chiamato a valutare lo stato manutentivo, l’assenza di guasti o perdita di requisiti, ecc., nonché ad accertare la capacità di produrre il risultato proprio e specifico di quel componente.

Sia il testo letterale, sia la struttura e la ratio del Modello PIN 3.1 – anche in rapporto al Modello PIN 3 ed agli obblighi del titolare dell’attività – non con-



sentono a nostro avviso di ritenere che l'asseveratore possa e debba andare oltre ed occuparsi del rapporto tra queste "parti" dell'attività e tutto ciò che resta fuori dell'asseverazione.

Ritenere che il compito dell'asseveratore riguardi anche lo stato degli "altri" luoghi, degli "altri" impianti, degli "altri" prodotti e sistemi, in base all'assunto che potrebbero potenzialmente influenzare in maniera indiretta la efficienza e la funzionalità

di ciò che si deve asseverare, è incompatibile con la chiara lettera del Modello PIN 3.1, che diventerebbe un modulo privo di significato, rendendo vana (ed inspiegabile) la minuziosa specificità con cui il Modello è stato disegnato.

Questa specificità, del resto, trova la sua *ratio* proprio nella volontà del Legislatore di assegnare al "soggetto tecnicamente attrezzato" un ruolo mirato, fondamentale sì ma parziale e concentrato ➤

solo sulle parti che richiedono una competenza tecnica esclusiva.

Per quello che è "altro" rispetto al Modello PIN 3.1, invece, il sistema normativo valorizza e tiene fermo il ruolo del titolare dell'attività: una volta affidati all'asseveratore gli accertamenti fattuali ed i giudizi valutativi di natura squisitamente tecnica sui presidi antincendio specificamente indicati dal Legislatore in quanto necessitano di competenza specialistica, tutto ciò che è "altro" rientra nel pieno governo dell'attività da parte del titolare, in piena rispondenza alla sua qualifica di soggetto responsabile della stessa.

### **Preparare il rinnovo nel tempo, gestire la prevenzione incendi nel quinquennio: gli audit**

Il sistema normativo sottopone l'attività soggetta a prevenzione incendi ad una verifica periodica della propria adeguatezza tramite l'intervento di un professionista antincendio: questo intervento, come si è visto, è lo strumento attraverso il quale la potestà pubblica manifesta la sua volontà ed esercita (indirettamente) il suo controllo a che ogni attività soggetta sia (rimanga) conforme.

Si tratta di un intervento con cadenza periodica, quinquennale o decennale, in cui l'adempimento consiste in un obbligo puntuale: l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio è il momento in cui si fa il punto su quanto è accaduto nel corso dei cinque (o dieci) anni decorsi dall'ultima SCIA o dall'ultimo rinnovo.

Una disamina approfondita del sistema dei rinnovi periodici suggerisce una chiara indicazione sulla necessità che la prevenzione incendi rappresenti per il titolare dell'attività un principio guida permanente, ai fini del mantenimento della conformità costante nel tempo.

Questo significa ad esempio, ed innanzitutto, la necessità di una analisi a fini antincendio di ogni intervento che nel quinquennio abbia per oggetto l'e-

edificio che ospita l'attività o gli impianti con cui essa si svolge, anche quando i procedimenti amministrativi (SCIA edilizia, tipicamente), non richiedono *di per sé* una formale valutazione della sicurezza antincendio e dell'impatto dell'intervento su di essa. Questo è necessario a maggior ragione in un periodo di evoluzione tecnologica che introduce profili di rischio nuovi, ma diffusi e svincolati dalla specifica natura dell'attività esercitata: basti pensare ai pannelli fotovoltaici installati sulle coperture degli edifici che ospitano attività di produzione o di servizio, o ancora alle batterie non solo delle automobili, ma anche – e in questo momento forse soprattutto – dei muletti, dei mezzi di sollevamento, dei mezzi di trasporto interni alle attività. Valutare subito l'impatto antincendio potrebbe evitare di arrivare alla scadenza quinquennale e scoprire solo allora, ad esempio, che ne è derivato un aggravio di rischio, non asseverabile al rinnovo se non previa regolarizzazione (oltre a rendersi conto solo allora di avere esercitato nel frattempo un'attività non conforme alla prevenzione incendi).

Ma la sicurezza antincendio di un'attività, come ben noto, può essere compromessa non soltanto da interventi di particolare impatto e abbastanza rilevanti da richiedere un procedimento amministrativo; possono bastare variazioni interne, modifiche di layout, innovazioni gestionali (ad esempio diversa gestione degli acquisti con aumento dei carichi di incendio); ma sono sufficienti, spesso e tipicamente, trascuratezze e disattenzioni nell'adempimento degli obblighi gestionali.

Un **monitoraggio** nel tempo, ad esempio tramite **appositi audit del professionista antincendio**, potrebbe consentire di rilevare tempestivamente situazioni di criticità e di risolverle in maniera più efficace e meno costosa, che non dovendo intervenire a ridosso della scadenza in un contesto di emergenza. Quanto al contenuto di questi audit antincendio, sarebbero attività professionali affidate su base volontaria e non per obbligo normativo, per cui la de-

## Diagramma AUDIT per rinnovo conformità antincendio

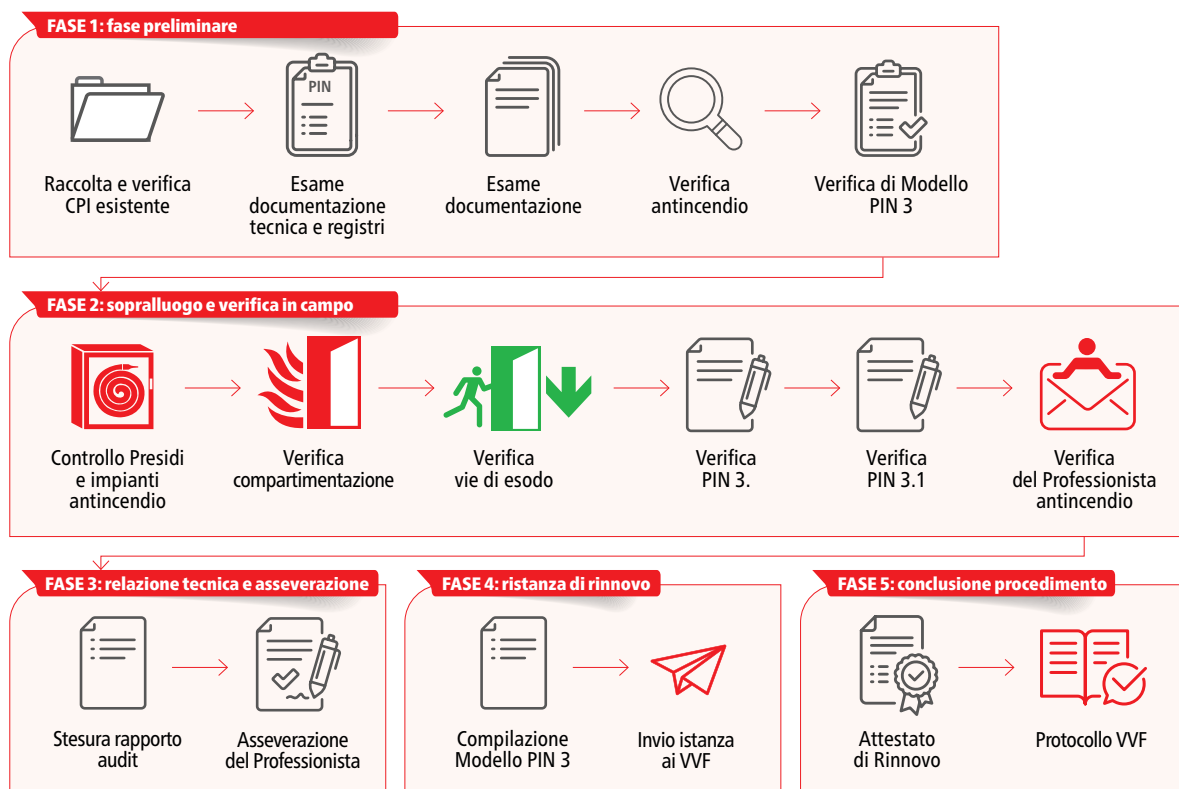


Figura 2 | FLOW CHART audit rinnovo conformità antincendio

finizione dell'oggetto dell'**incarico** che il titolare dell'attività affida al professionista antincendio assume particolare rilevanza.

Tra i possibili contenuti di questo incarico, una prima ipotesi potrebbe riguardare l'affidamento di un Audit Specifico: il titolare affida un incarico che ha l'esclusivo oggetto ed obiettivo di effettuare una verifica intermedia di tutte le circostanze che saranno oggetto di asseverazione al momento del rinnovo (una sorta di audit "anticipatorio" della futura asseverazione).

In questo caso, il professionista antincendio avrebbe come riferimento (contrattuale) il perimetro del modello PIN 3.1 secondo i criteri sopra illustrati.

Si potrebbe peraltro prevedere qualcosa di più: laddove nello svolgere il suo accertamento il professionista antincendio rilevasse l'esistenza di circostanze che sarebbero ostative all'asseverazio-

ne (ad esempio, lavori di modifica eseguiti in base a SCIA per i quali non sia stata compiuta nessuna valutazione antincendio e che abbiano in realtà determinato un aggravio), la natura contrattuale e non "istituzionalizzata" della sua funzione, e soprattutto la mancanza di scadenze formali impellenti e vincolanti, potrebbero consentire di prevedere nell'incarico che il Professionista fornisca anche segnalazioni e suggerimenti su tali circostanze, estranee al Modello PIN 3.1 ma funzionali ad esso, che poi starebbe al titolare gestire.

Naturalmente, poiché in questo caso l'oggetto della verifica non deriva da un limite normativo all'accertamento (che sicuramente non si conclude con una asseverazione con modello PIN 3.1), ma la volontà delle parti è comunque di un audit specifico, la formulazione dell'incarico è come detto particolarmente importante.



È peraltro ragionevole presumere che, soprattutto quando affida un incarico che non nasce da un adempimento obbligatorio, e lo affida ad uno specialista, il titolare dell'attività trovi più logico (o addirittura dia per scontato) che l'audit del professionista antincendio sia un'attività di controllo generale, visto che avviene per chiamata volontaria e non perché c'è la necessità e magari l'impellenza di un rinnovo che scade.

In questo caso l'incarico si configurerebbe come un Audit Esteso, eseguito dal professionista antincendio non solo al fine di "preparare" la futura asseverazione, ma anche come occasione per una verifica generale dell'attività; in sostanza, in questo caso l'audit servirebbe a "preparare" anche l'altra attestazione obbligatoria per il rinnovo, e cioè l'attestazione del titolare che non ci sono modifiche significative dell'attività.

La verifica includerebbe allora, oltre a quanto visto per il caso dell'Audit Specifico, anche lo stato generale di tutti i luoghi, nonché lo stato di adempimento di tutti gli obblighi gestionali; in sostanza, si guarderebbe tutto quello che, quando arriverà il momento del rinnovo, il titolare dell'attività dovrà attestare.

**È importante sottolineare una cosa: in questo caso, l'incarico, che già di per sé**

**è un incarico slegato dall'adempimento normativo del rinnovo perché l'audit è volontario e non è finalizzato a concludersi con una asseverazione, diventa alla fine una vera e propria attività di consulenza di prevenzione incendi.**

Potrebbe essere la soluzione più "appetibile" per il titolare, quella di cui apprezzerrebbe meglio la opportunità/utilità; sarebbe allo stesso tempo la soluzione più utile per l'efficacia dell'audit e per il raggiungimento degli obiettivi.

Si realizzerebbe infatti una situazione in cui (soprattutto quando sia modulata in maniera adeguata la frequenza degli audit), lo stato dell'attività sarebbe monitorato in maniera quasi permanente. I risultati sarebbero almeno due: il primo, ridurre il rischio di arrivare al momento del rinnovo con sorprese dell'ultimo minuto e ritardi per il rinnovo medesimo; il secondo risultato, alla fine quello maggiormente importante, è che si avrebbe una probabilità ben maggiore che l'attività rimanga sempre sicura e conforme a normativa durante tutti i cinque o dieci anni tra i rinnovi.

Il che vorrebbe dire, in ultima analisi, che ci sarebbe nel corso del tempo, e non solo quando arriva il rinnovo, una maggiore sicurezza antincendio a tutela di tutti. ♦

P